

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, SAPORITO, SCEVAROLLI,
MARCHETTI, VITALE Antonio e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1981

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, relativa all'emanazione dei provvedimenti delegati in materia di riordinamento delle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 23 settembre 1981, n. 533, è stata conferita delega al Governo per l'emanazione, entro il 31 dicembre 1981, di provvedimenti intesi a pervenire al definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Il comitato tecnico di studio sulla pensionistica di guerra — nominato sin dall'agosto 1980 con decreto del Ministro del tesoro e presieduto dal Sottosegretario alle pensioni di guerra — si è posto subito al lavoro con ritmo serrato per la ricerca delle modalità di concreta attuazione dei principi contenuti nella delega legislativa, al fine di giungere all'elaborazione di uno schema di provvedimento da sottoporre all'esame delle competenti Commissioni delle due Camere.

Peraltro, nonostante l'impegno profuso, in spirito di fattiva collaborazione, dal direttore generale delle pensioni di guerra, dai

funzionari ministeriali e dai rappresentanti delle categorie interessate — componenti il detto comitato tecnico — risulta non sia stato ancora possibile, data la complessità e la delicatezza della materia, concretizzare un elaborato pienamente rispondente alle precise indicazioni della delega, nè è presumibile che i lavori possano concludersi in tempo utile per consentire il rispetto del termine del 31 dicembre 1981.

Ciò posto, e tenuto conto dell'esigenza di non compromettere — a causa dei tempi obiettivamente ristretti — l'integrale attuazione della delega, si propone — onorevoli colleghi — la proroga al 31 marzo 1982 del termine di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, ferme restando le decorrenze dei benefici fissati dall'articolo 2 della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1981, fissato dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, per l'emanazione dei provvedimenti delegati intesi a pervenire al definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, è prorogato al 31 marzo 1982, ferme restando le decorrenze dei benefici previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 533.